

Appalti pubblici: incompatibilità del ruolo di membro di Commissione d'esame con altri incarichi politici all'interno dello stesso territorio

(Consiglio di Stato, Sentenza n. 181 del 18 Gennaio 2012)

di Lisa Scarinzi, Avvocato

Con sentenza n.181, depositata il 18.1.2012, il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo il quale vi è incompatibilità tra il ruolo di commissario d'esame e cariche politiche, rivestite all'interno di enti territoriali, che ricadano nell'area di competenza dell'ente che indice il concorso.

Nel caso di specie, un'Azienda Sanitaria Regionale aveva impugnato la sentenza del T.A.R. che aveva provveduto all'annullamento di una procedura concorsuale, nonché della relativa graduatoria, per violazione dell'articolo 35, comma 3, lett. e) D. Lgs. n.165/2001, in quanto il Presidente della Commissione d'esame risultava ricoprire contestualmente la carica sia di Presidente di una Comunità Montana, sia di consigliere comunale di un Comune, all'interno della stessa Regione di competenza della ASUR.

L'articolo citato, innanzitutto che cosa prevede? Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilisce all'art.35, relativo al reclutamento del personale, che le commissioni d'esame debbano essere composte "esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Secondo l'interpretazione, precedentemente data alla norma, dallo stesso Consiglio di Stato, per riscontrare l'incompatibilità era necessario un qualche elemento di possibile "incidenza" tra l'attività esercitabile in sede politica e quella dell'ente che indice il concorso. In altre parole, era necessario che il membro della Commissione esaminatrice, proprio per la carica politica rivestita, avesse la possibilità di incidere sull'attività dell'ente, presso il quale si svolge il concorso; tant'è che si riteneva non sussistente il divieto di partecipazione alle commissioni giudicatrici, nel caso in cui le cariche che causerebbero incompatibilità fossero ricoperte presso un'amministrazione diversa da quella interessata dalla procedura concorsuale (Cons. Stato, sez. V, n.6526/2003).

Il T.A.R., nella sentenza impugnata del caso in esame, aveva invece ritenuto che il solo fatto di rivestire una carica politica rendesse incompatibile il commissario, affermando che la ratio dell'art.35 D.Lgs. n.165/2001 dovesse essere individuata proprio "nel vincolo che lega gli appartenenti ai partiti politici e che può far sorgere un sospetto di parzialità, anche nel caso di cariche politiche del tutto estranee all'ente che bandisce il concorso".

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 18.1.2012, ha in qualche modo individuato una "via di mezzo" tra le due posizioni, precedentemente esplicate, confermando la sentenza del T.A.R., oggetto di impugnazione, ma con una motivazione, in parte diversa. Si è, infatti, ritenuta viziata la procedura concorsuale esclusivamente dalla partecipazione alla Commissione di concorso di una persona che ricopriva contemporaneamente due incarichi politici in enti territoriali, entrambi ricompresi nell'area di competenza dell'Azienda Sanitaria Regionale, che aveva indetto il concorso. La motivazione data dal giudice amministrativo risiede proprio "nella connessione territoriale esistente tra gli enti interessati", la quale non permette di escludere quella "incidenza" tra attività esercitabile "da colui che ricopre cariche politiche e l'attività dell'ente che indice il concorso, cui fa riferimento la sentenza del Consiglio di Stato n.6526/2003, ai fini della rilevanza della incompatibilità prevista dalla norma, nonché l'effettivo peso di quei legami politici derivanti dall'appartenenza ai partiti, cui fa riferimento la sentenza del T.A.R."

Pertanto l'incompatibilità del commissario d'esame sussiste, non quando quest'ultimo rivesta una qualsiasi carica politica all'interno di un qualsiasi ente, ma solo quando tale carica venga svolta all'interno dello stesso territorio di competenza dell'ente che indice il concorso, perché questo può essere indice sia della possibilità di incidere sull'attività di quest'ultimo, sia della parzialità del commissario stesso, derivante dalla sua appartenenza agli stessi partiti politici, esistenti sul

territorio.